

Allegato "A" al Repertorio n. 3778/2752
STATUTO DELLA FONDAZIONE
"Fondazione per la Natalità E.T.S."

Art. 1 - Origine e natura

1. E' costituita, per iniziativa del fondatore, una Fondazione del terzo settore denominata

"Fondazione per la Natalità E.T.S."

di seguito la Fondazione.

2. La Fondazione ha piena capacità di diritto privato e risponde ai principi e allo schema giuridico della "Fondazione di partecipazione", nell'ambito del più vasto genere di fondazione disciplinato dagli articoli 12 e seguenti del Codice Civile e del D. Leg. 117/2017 e Leggi collegate.

3. La Fondazione non ha scopo di lucro ed ha durata illimitata.

Art. 2 - Sede e territori di operatività

La Fondazione ha sede legale in Roma,

Il trasferimento della sede legale nello stesso Comune non comporta modifica statutaria.

Delegazioni ed uffici saranno costituiti onde svolgere in via accessoria e strumentale rispetto alla finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali di supporto alla fondazione stessa.

Art. 3 - Scopi

La Fondazione, che non ha scopo di lucro, persegue come espressione di partecipazione, solidarietà, impegno civico e pluralismo i seguenti scopi e finalità:

a) promuovere politiche familiari e per la natalità;

b) promuovere il coinvolgimento e la partecipazione della famiglia alla vita pubblica.

In tale ottica la Fondazione rivolge particolare attenzione ai momenti aggregativi e ricreativi dei propri componenti in un'ottica di valorizzazione dei comportamenti attivi dei medesimi, anche al fine di determinare le condizioni di una più ampia ed estesa azione culturale di interesse sociale volta a coinvolgere il più alto numero di persone nella realizzazione degli scopi e delle finalità proprie.

Art. 4 - Attività

Per il perseguimento ed il raggiungimento delle finalità sopra indicate la Fondazione può attuare ogni tipo di iniziativa ed attività, nelle forme e nei generi più diversi, che si renda opportuna e necessaria, nel rispetto della normativa vigente e dello Statuto. In modo particolare, ma non esclusivo, la Fondazione può svolgere le seguenti attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 5 del D. L.vo n. 117/2017 lettere d), i), l), v) e w) e precisamente:

a) organizzazione degli stati generali della natalità;

b) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003 n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa con particolare riguardo ai giovani;

c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

d) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

e) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

f) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche del tempo di cui all'articolo 27 della Legge 8 marzo 2000 n. 53 ed i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1 comma 266 della Legge 24 dicembre 2007 n. 244.

La Fondazione, in osservanza del principio di cui ai punti precedenti, può svolgere attività diverse secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale. L'individuazione ed attuazione delle attività diverse è rimessa alla competenza del Consiglio di Direttivo.

Tali "attività diverse" devono essere svolte secondo i criteri dell'articolo 6 comma 1 del C.T.S.

Per quanto sopra, la Fondazione può attuare tutte le iniziative necessarie ed opportune con strutture proprie ed avvalersi se del caso di strutture pubbliche o con queste convenzionate e, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e regolamentari, può compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune, sia nell'ambito delle attività di interesse generale individuate al punto precedente, sia nell'ambito delle attività diverse, strumentali e secondarie alle attività di interesse generale.

La Fondazione, su iniziativa del Consiglio Direttivo può a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'osservanza ed alle condizioni stabilite dalle normative vigenti:

- a. somministrare alimenti e bevande ai sensi delle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia e organizzare viaggi e soggiorni turistici;
- b. organizzare attività formative e motorio-sportive;
- c. effettuare raccolte pubbliche di fondi;
- d. esercitare, in via meramente marginale e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale e iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento (come feste e sottoscrizioni anche a premi).

Art. 5 - Vigilanza

L'autorità competente vigila sull'attività della Fondazione ai sensi dell'art. 25 del Codice Civile e delle Leggi collegate, che ai sensi dell'articolo 90 del C.T.S. sono esercitati dal RUNTS.

Art. 6 - Patrimonio: Fondo di dotazione e Fondo di gestione

Il patrimonio dell'Ente è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio è composto:

A) dal Fondo di dotazione iniziale costituito dal fondatore nell'atto costitutivo, pari ad Euro 80.000,00 (ottantamila e zero centesimi) e dai conferimenti in denaro o beni mobili ed immobili, oltre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dal fondatore promotore;

- dai beni mobili ed immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;

- dalle elargizioni fatte da Enti, escluse le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 comma 2 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;

- dalla parte di rendite non utilizzate che con delibera del consiglio direttivo potranno essere destinate a incremento del patrimonio;
- da eredità, donazioni e legati;
- da contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o di Istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- da contributi dell'Unione Europea e di Organismi internazionali.

B) dal Fondo di gestione della Fondazione, impiegato per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi che è costituito da:

- conferimenti dei fondatori e dei sostenitori nelle forme e limiti fissati dal Consiglio Direttivo;
- ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale od agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- erogazioni liberali;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali e di promozione sociale;
- rendite e proventi derivanti dal patrimonio;
- eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti pubblici;
- eventuali altri contributi di terzi.

Art. 7 - Esercizio Finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ciascun anno.

Il primo esercizio si chiude il 31 dicembre dell'anno in cui la fondazione ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica.

Entro il 31 dicembre di ciascun anno, il Consiglio Direttivo approva il bilancio di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile.

Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del rendiconto può avvenire entro il 30 giugno.

Copia del bilancio di esercizio, unitamente al verbale della seduta del Consiglio Direttivo in cui è stato approvato, dovrà essere depositata nei modi e nelle forme di Legge.

Il bilancio ed il rendiconto annuale sono strutturati in modo da fornire una chiara rappresentazione della situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Fondazione.

Il rendiconto annuale rappresenta le risultanze della contabilità, tenuta ai sensi dell'articolo 20 bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

Le relazioni che accompagnano i bilanci devono, tra l'altro, illustrare gli accantonamenti e gli investimenti con particolare riguardo al mantenimento della sostanziale integrità economica del patrimonio della Fondazione.

Il bilancio di esercizio deve essere formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste del bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'Ente e le modalità di perseguimento delle finalità Statutarie.

Il bilancio ove risultino ricavi, rendite, proventi od entrate comunque denominate inferiori ad Euro 220.000,00 (duecentoventimila e zero centesimi), può essere redatto

nella forma del Rendiconto Finanziario per Cassa.

Il bilancio deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentito il Consiglio Nazionale del Terzo Settore.

Se i ricavi, rendite, proventi od entrate comunque denominate sono superiori ad Euro 100.000,00 (centomila e zero centesimi) annui, l'Ente deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli Organi di Amministrazione e Controllo, ai dirigenti ed agli associati.

Se i ricavi, rendite, proventi od entrate comunque denominate sono superiori ad Euro 1.000.000,00 (unmilione e zero centesimi) annui, l'Ente deve redigere, depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione o da membri del Consiglio Direttivo, muniti di delega, non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati.

E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 8 - Membri della Fondazione

I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatore - Promotore;
- Partecipanti Fondatori;
- Partecipanti.

Art. 9 - Fondatore -Promotore

E' Fondatore-Promotore: l'Associazione Stati Generali della Natalità che ha che ha costituito la dotazione del patrimonio iniziale.

Art. 10 - Partecipanti Fondatori e Partecipanti

Possono divenire Partecipanti Fondatori, nominati tali con delibera adottata a maggioranza assoluta dal Consiglio Direttivo, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che contribuiscano al Fondo di Dotazione o anche al Fondo di Gestione, nelle forme e nella misura determinate nel minimo dal Consiglio Direttivo ai sensi dell'articolo 15 del presente Statuto.

Possono ottenere la qualifica di Partecipanti le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che condividano le finalità della Fondazione, contribuiscono alla sopravvivenza della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità ed in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente dal Consiglio Direttivo, ovvero con una attività, anche professionale di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali. Il Consiglio Direttivo determinerà con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione.

La qualifica di Partecipante Fondatore e di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato.

Art. 11 - Esclusione e recesso

Il Consiglio Direttivo decide, con deliberazione assunta con la maggioranza di due ter-

zi l'esclusione di Partecipanti Fondatori e Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente Statuto;

- condotta incompatibile con il dovere di collaborare con le altre componenti della Fondazione. Nel caso di Enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

estinzione, a qualsiasi titolo dovuta; apertura di procedure di liquidazione fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I membri Partecipanti Fondatori e Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

Non possono rivestire cariche nell'ambito della Fondazione coloro che:

- si trovino in una delle condizioni previste dall'articolo 2382 del Codice Civile;
- siano stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 o della legge 31 maggio 1965 n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione.

Art. 12 - Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

il Consiglio Direttivo;

il Presidente ed il Vice Presidente;

il Segretario Generale;

l'Organo di controllo.

Art. 13 - Verifica dei requisiti

Ciascun organo verifica per i propri componenti la sussistenza dei requisiti per l'immissione nella carica e adotta gli eventuali provvedimenti conseguenti.

La sussistenza dei requisiti in capo al Segretario della Fondazione viene accertata dal Consiglio Direttivo che ne dispone la nomina.

Art. 14 - Decadenza della carica

Decadono dalla carica coloro che si vengono a trovare in una situazione di ineleggibilità sopravvenuta.

Decade inoltre dalla carica il Consigliere Direttivo o il Revisore dei conti che non partecipi, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo.

La decadenza dalla carica è dichiarata dall'organo di appartenenza e, nel caso del Segretario Generale, dal Consiglio Direttivo.

Art. 15 - Composizione e nomina del Consiglio Direttivo

La Fondazione è amministrata dal Consiglio Direttivo composto da un numero variabile di membri con un minimo di 3 (tre) ed un massimo di 10 (dieci).

La sua composizione sarà la seguente:

i membri del Consiglio Direttivo sono così nominati tra Partecipanti Fondatori e Partecipanti che abbiano maggiormente contribuito in relazione alla gestione complessiva della Fondazione.

L'entità dei conferimenti viene accertata dal Consiglio Direttivo con deliberazione adottata nel mese antecedente l'avvio delle procedure di nomina ai sensi del successivo comma 7 o immediatamente dopo la cessazione dalla carica di singoli Consiglieri.

I membri del Consiglio Direttivo restano in carica quattro esercizi, oppure sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'esercizio successivo alla loro nomina e comunque fino alla loro sostituzione o nell'ipotesi di perdita della qualifica di Parteci-

panti Fondatori o di Partecipante.

I mandati dei consiglieri indipendentemente dalla data del loro insediamento scadono contemporaneamente e possono essere riconfermati.

Il membro del Consiglio Direttivo che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso come dall'articolo 14 numero 2). In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, il Consiglio Direttivo deve provvedere, nel rispetto del sopra menzionato numero 1), la sostituzione per nomina o la cooptazione di altro/i Consigliere/i che resterà in carica fino allo spirare del termine degli altri.

Il Presidente della Fondazione, tre mesi prima della scadenza del Consiglio Direttivo oppure entro i quindici giorni successivi all'anticipata cessazione dalla carica di singoli Consiglieri, richiede all'avente titolo la nomina dei Consiglieri di spettanza.

Art. 16 - Competenze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri per l'Amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare provvede a:

- deliberare il bilancio preventivo e consuntivo annuale e la relazione accompagnatoria e finanziaria;
- deliberare sull'accettazione di elargizioni, donazioni, legati, eredità e lasciti nonché sull'acquisto e la vendita di immobili, e sulla destinazione degli stessi ovvero delle somme ricavate, nel rispetto dei limiti di cui al presente Statuto;
- determinare i criteri in base ai quali i soggetti di cui all'articolo 10 dello Statuto possono divenire Partecipanti Fondatori e Partecipanti e procedere alla relativa nomina;
- nominare il Segretario Generale della Fondazione determinandone compiti, qualifica, durata e natura dell'incarico;
- eleggere, nel proprio seno, il Presidente della Fondazione secondo i criteri dettati dall'articolo 19 del presente statuto;
- nominare i componenti del Comitato Scientifico;
- assumere e licenziare il personale determinando il suo trattamento giuridico ed economico in conformità alle norme di diritto privato;
- provvedere a predisporre il programma annuale delle attività della Fondazione, fissando gli indirizzi generali da osservare nello svolgimento delle attività istituzionali;
- promuovere e realizzare le iniziative, le manifestazioni culturali della Fondazione;
- approvare i regolamenti interni per disciplinare l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e dei servizi della Fondazione;
- definire la struttura operativa della Fondazione;
- delegare al Presidente o a uno o più dei suoi componenti o al Segretario Generale particolari poteri, determinando i limiti della delega;
- deliberare, con il voto favorevole della maggioranza dei tre quinti dei membri, le modifiche dello statuto nonché sulle eventuali proposte di modificazione di estinzione della Fondazione;
- conferire incarichi professionali;
- nominare il Vice Presidente della Fondazione;
- determinare la misura del compenso spettante ai Revisori dei Conti;
- deliberare, con il voto favorevole della maggioranza del 50% (cinquanta per cento) più uno (+1) dei voti dei membri, lo scioglimento dell'Ente e la devoluzione del patrimonio ai sensi del presente statuto;
- svolgere ogni ulteriore compito ad esso affidato dal presente statuto.

Le deliberazioni riguardanti la nomina del Presidente della Fondazione, il programma di attività, l'approvazione del bilancio, le modificazioni, statutarie nonché lo sciogli-

mento della Fondazione e la devoluzione del suo patrimonio potranno essere adottate validamente con il voto favorevole della maggioranza del 50%+1 dei voti dei membri del Consiglio Direttivo.

Qualora ne ravvisi l'opportunità, il Consiglio Direttivo potrà istituire un Comitato esecutivo composto da tre membri tra cui il Presidente, cui delegare specifici compiti nell'ambito dell'ordinaria amministrazione.

Art. 17 - Funzionamento del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo dovrà riunirsi almeno due volte l'anno, per l'esame e l'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente ed approvare il preventivo di bilancio dell'anno in corso.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno metà dei suoi membri o su richiesta dell'Organo di revisione oppure ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario, senza obblighi di forma purchè con mezzi idonei con almeno tre giorni di preavviso ovvero, in caso di urgenza, almeno ventiquattro ore prima.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipano i membri del Collegio dei Revisori.

L'avviso di convocazione è fatta mediante avviso su qualsiasi supporto e spedito con qualunque modalità, anche elettronica che dia prova dell'avvenuto ricevimento, purchè ricevuto dai componenti almeno tre giorni prima del giorno fissato per l'incontro. Esso deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora.

Il Consiglio è presieduto da Presidente e si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei membri in carica.

Le deliberazioni sono adottate su proposta del Presidente.

Le deliberazioni di cui ai punti 1), 3), 10) e 13) del precedente articolo 16 sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti. Ogni Consigliere ha diritto ad un voto ed in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni constano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario Generale, steso su apposito libro da tenersi con le modalità previste per l'omologo libro delle società per azioni.

Art. 18 - Presidente

Il Presidente della Fondazione è il Presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato tra i membri dello stesso a maggioranza assoluta.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le funzioni a esso spettanti sono svolte dal Vice Presidente nominato dal Consiglio Direttivo tra i propri membri e, in caso di assenza o impedimento anche del Vice Presidente, dal Consigliere più anziano nella carica o per età. In caso di assenza del presidente lo stesso deve comunicarlo cronologicamente affinché risultino le date ed il periodo della sua assenza e conseguentemente venire sostituito (trovare la forma in cui evidenziarlo nel e nei comma). In caso di assenza il Presidente deve avvisare i componenti del Consiglio Direttivo. Tale comunicazione è fatta mediante avviso su qualsiasi supporto e spedito con qualunque modalità, anche elettronica che dia prova dell'avvenuto ricevimento. Essa deve contenere esplicitamente i giorni di assenza.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi e dell'uso della firma e può conferire procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti anche a favore di persone estranee alla Fondazione. Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

Il Presidente sovrintende al buon andamento della Fondazione, coordina l'attività dei vari organi, vigila sul corretto funzionamento della Fondazione e sulla realizzazione degli scopi istituzionali, esercita i poteri a lui delegati dal Consiglio, cura l'esecuzione

delle deliberazioni adottate dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione.

In particolare, il Presidente cura le relazioni con Enti, Istituzioni e Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

In caso di urgenza e necessità, il Presidente, sentito il Segretario Generale, può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, salva la ratifica da parte di quest'ultimo nella sua prima riunione successiva.

Il Presidente ha il compito di predisporre i progetti riguardanti i bilanci preventivi e consuntivi avvalendosi dell'aiuto del Segretario Generale, come espresso nell'articolo 7 del presente statuto.

Il Presidente supervisiona la direzione ed il coordinamento degli uffici e del personale della Fondazione.

Il Presidente nell'esercizio delle sue facoltà, ha ogni potere relativo alla gestione amministrativo-contabile, con possibilità di aprire e chiudere conti correnti e gestire i rapporti bancari tutti.

Art. 19 - Segretario Generale

Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, e dura in carica sino alla scadenza del Consiglio che lo ha nominato.

Il Segretario Generale è responsabile operativo e amministrativo della Fondazione.

Egli in particolare:

- sovrintende all'attività tecnica e finanziaria della Fondazione e cura il raggiungimento degli obiettivi programmati dal Consiglio Direttivo ed in particolare della realizzazione dei programmi e dei progetti attuativi e del loro risultato;
- provvede alla gestione organizzativa ed amministrativa della Fondazione, nonché alla organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione;
- dà esecuzione, nelle materie di sua competenza, alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, nonché agli atti del Presidente.

Egli partecipa, senza diritto di voto se non è consigliere, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 20 - Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico è organo consultivo della Fondazione ed è composto da un numero variabile di membri con un minimo di 3 (tre), scelti e nominati dal Consiglio Direttivo tra le persone fisiche e giuridiche, enti, ed istituzioni italiane e straniere particolarmente qualificate, di riconosciuto prestigio e specchiata professionalità nelle materie di interesse della Fondazione.

Il Comitato Scientifico svolge, in collaborazione con il Consiglio Direttivo e il Segretario Generale della Fondazione, una funzione tecnico-consultiva in merito al programma annuale delle iniziative e ad ogni altra questione per la quale il Consiglio Direttivo ne richieda espressamente il parere per definire gli aspetti culturali delle singole manifestazioni di rilevante importanza.

I membri del Comitato Scientifico sono nominati dal Consiglio Direttivo e durano in carica per la durata dello stesso. L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca.

Il Comitato Scientifico è presieduto e si riunisce su convocazione del Presidente della Fondazione. Alle riunioni del Comitato Scientifico partecipa, senza diritto di voto, il Segretario Generale.

Art. 21 - Organo di Controllo

L'Organo di Controllo può essere formato da un controllore unico o da un Collegio dei Revisori dei Conti scelto e nominato dal Consiglio Direttivo tra persone iscritte nell'Albo Nazionale dei Revisori dei Conti.

L'organo consultivo e di controllo amministrativo e contabile sull'attività della Fondazione, vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.

Egli partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo.

L'organo resta in carica tre esercizi e può essere riconfermato.

La carica è gratuita salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento del proprio ufficio.

Art. 22 - Compensi

Al Presidente, ai membri del Consiglio Direttivo, al Segretario Generale, all'Organo di Controllo e ai membri del Comitato Scientifico possono spettare compensi in ragione del loro incarico in misura determinata dal Consiglio Direttivo.

Art. 23 - Modificazioni statutarie

Le modificazioni del presente Statuto sono deliberate dal Consiglio Direttivo con il voto favorevole di tre quinti dei membri in carica.

Art. 24 - Clausola Arbitrale

Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità saranno deferite ad un arbitro scelto dal Presidente del Tribunale della sede della Fondazione. L'arbitro procederà in via irrituale e secondo equità, rendendo il loro lodo entro 90 (novanta) giorni.

La sede dell'arbitrato sarà Roma.

Art. 25 - Devoluzione del Patrimonio e Scioglimento della Fondazione

Lo scioglimento della Fondazione è deliberato dal Consiglio Direttivo. In tal caso il Consiglio Direttivo nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Qualora gli scopi della Fondazione divenissero irrealizzabili o comunque ricorresse altra causa di estinzione o di scioglimento prevista dalla legge, la Fondazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio a favore di altra Fondazione che persegua analoghe finalità ovvero a fini di pubblica utilità sociale.

Art. 26 - Norme Applicative

Per tutto quanto non previsto e disposto dal presente statuto, si intendono richiamate le disposizioni del Codice Civile in tema di Fondazioni, del Decreto Lgs. 3/7/2017 n. 117 e relativi Decreti attuativi.

Art. 27 - Deroghe

In deroga alle presenti disposizioni Statutarie, la prima nomina: del Consiglio Direttivo della Fondazione, Presidente, Vice Presidente e l'Organo di Controllo sono effettuate, in sede di atto costitutivo, dal Fondatore Promotore.

F.to Cristian GENNARI

F.to Gianluigi DE PALO

F.to Oscar DISTEFANO

F.to Raffaele BUONOCORE

F.to Roberta TAMBERLANI

F.to Adelaide CHIARANTI

F.to Luigi PALMIERI, Notaio

